



Comune di

Pogliano Milanese

Comune di Pogliano Milanese

REGOLAMENTO COMUNALE

RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE

SERVIZI TECNICI

Approvato con delibera G.C. n. _____ del _____

INDICE

Art. 1 - Oggetto del regolamento e principi generali

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Costituzione calcolo e gestione del fondo

Art. 4 - Gruppo di Lavoro

Art. 5 – Atto di incarico

Art. 6 - Assicurazioni obbligatorie

Art. 7 - Rapporti con altri enti

Art. 8 - Calcolo del Fondo per l'innovazione

Art. 9 - Calcolo del Fondo per la progettazione (FP) e ripartizione tra le attività (FPsingolo)

Art. 10 - Ripartizione del FP tra i dipendenti

Art. 11 - Liquidazione del FP Art. 12. Sottoscrizione ed utilizzo degli elaborati

Art. 13 - Utilizzo del Fondo per l'innovazione

Art. 14– Entrata in vigore

Art. 1

Oggetto del regolamento e principi generali

Il presente regolamento ha per oggetto la determinazione e la ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'articolo 93, commi 7-bis, 7-ter e 7-quater, del Decreto Legislativo 163/2006, come modificati dal D.L. 90/2014 (d'ora in avanti denominato anche "Fondo"):

"7-bis. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 7, le amministrazioni pubbliche destinano ad un fondo per la progettazione e l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro; la percentuale effettiva è stabilita da un regolamento adottato dall'amministrazione, in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare.

7-ter. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel regolamento di cui al comma 7-bis, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori; gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. Il regolamento definisce i criteri di riparto delle risorse del fondo, tenendo conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta, della complessità delle opere, escludendo le attività manutentive, e dell'effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell'opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo. Il regolamento stabilisce altresì i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, redatto nel rispetto dell'articolo 16 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, depurato del ribasso d'asta offerto. Ai fini dell'applicazione del terzo periodo del presente comma, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d). La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.

7-quater. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini."

L'incentivo ha come finalità il riconoscimento del ruolo svolto dal personale dell'Amministrazione e un migliore utilizzo delle risorse interne per la realizzazione di lavori e opere pubbliche all'interno degli stessi uffici, con conseguenti minori costi per l'Amministrazione relativi ad incarichi a professionisti esterni.

Art. 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

A) "PROGETTO": il progetto preliminare, il progetto definitivo ed il progetto esecutivo che concorrono alla definizione del progetto per l'opera o lavoro pubblico. I livelli di approfondimento di cui si compone il progetto e la documentazione tecnico-amministrativa da redigere sono stabiliti dal RUP, ai sensi e per gli effetti di legge.

- B) “RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO” (RUP) di cui al D. Lgs 163/2006, il quale viene individuato per ciascuna opera, tenuto conto delle competenze e delle abilitazioni che lo stesso deve possedere secondo quanto indicato dalla legge; può essere assistito da un collaboratore. Il RUP coincide con la figura del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici che può però disporre di individuarlo per una specifica opera pubblica, tra i dipendenti tecnici dell’Amministrazione che dispongono delle competenze tecniche indicate dalla legge di riferimento. Il RUP inoltre individua i componenti del Gruppo di lavoro in relazione alle competenze tecniche necessarie allo sviluppo del progetto di opera pubblica.
- C) “PROGETTISTA”: tecnico o gruppo di tecnici incaricato della progettazione (comprensiva della sicurezza). Individuato/i tra i dipendenti in possesso del titolo di studio e della professionalità adeguata per la redazione di progetti di lavori pubblici, sulla base delle informazioni e delle motivazioni che il RUP adotta ai sensi degli articoli 9 e 10 del DPR n. 207/2010. Il progettista firmerà il progetto assumendosene la responsabilità totale o parziale in relazione alla specifica competenza professionale.
- D) “UFFICIO DELLA DIREZIONE DEI LAVORI”: composto dal Direttore dei Lavori e dagli assistenti di cantiere e dai direttori operativi (compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione). Deve essere istituito con provvedimento dell’Amministrazione sulla base delle informazioni o degli atti predisposti dal RUP.
- E) “COLLABORATORI INTERNI”: personale tecnico e amministrativo, dipendente dell’Amministrazione, che collabora direttamente alle attività di cui all’art. 11, pur non firmando elaborati progettuali o altri documenti.
- F) “COLLAUDATORE”: tecnico e/o gruppo di tecnici che svolgono le operazioni di collaudo indicate al Titolo X del DPR 207/2010.
- G) “GRUPPO DI LAVORO”: insieme dei dipendenti che assumono il ruolo di RUP, di progettista, di collaudatore o che compongono l’Ufficio Direzione Lavori e loro collaboratori interni, come meglio indicato all’art. 4.
- H) “COSTO PREVENTIVATO DELL’OPERA O DEL LAVORO”: l’importo ottenuto dalla somma delle voci del quadro economico che rientrano nelle responsabilità previsionali del progettista (importo per lavori comprensivo degli oneri della sicurezza). Inizialmente tale importo sarà stimato, per poi essere determinato nella misura esatta nel quadro economico del progetto esecutivo approvato dall’Amministrazione.
- I) “OPERA” o “LAVORO”: le attività di costruzione, demolizione, ristrutturazione, restauro di opere ed impianti, anche di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica, o anche qualsiasi attività riconducibile alla definizione giuridica di "opera o lavoro pubblico", fatta eccezione per i lavori di manutenzione. In qualsiasi modo realizzata (appalto, concessione , [opere pubbliche derivanti da Piani Attuativi](#) , [opere di urbanizzazione a scomputo](#), in economia, leasing, contratto di disponibilità ecc.).
- J) “FONDO”: fondo per la progettazione e l’innovazione di cui all’articolo 93, commi 7-bis, 7-ter e 7-quater, del Decreto Legislativo 163/2006.
- K) “FONDO PER LA PROGETTAZIONE” (FP): parte del Fondo destinata all’incentivazione dei dipendenti (80% del Fondo).

Art. 3

Costituzione calcolo e gestione del Fondo

Il Fondo di cui al presente regolamento è costituito mediante la creazione di un apposito capitolo di bilancio, ponendolo a carico degli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli interventi. L’entità del Fondo viene stabilita all’inizio dell’anno sulla base del costo preventivato delle opere e dei lavori pubblici compresi nell’elenco annuale dei lavori pubblici.

Il Fondo è compreso all’interno delle risorse decentrate variabili per la contrattazione collettiva, come previsto dall’articolo 15, comma k), del contratto collettivo nazionale di lavoro dell’1/4/1999 e dall’articolo 31, comma 3, del contratto collettivo nazionale di lavoro del 22/1/2004.

In sede di approvazione del Bilancio, in relazione alla programmazione annuale dei lavori e di pianificazione urbanistica, ovvero di approvazione della documentazione progettuale è compresa nel quadro economico

dell'opera/lavoro pubblica, una somma destinata al fondo di incentivazione che viene calcolata moltiplicando l'importo stimato dei lavori per l'aliquota corrispondente secondo i seguenti criteri:

- a) **Lavori Pubblici:** Nel caso di progettazione, direzione lavori e collaudo finale e/o in corso d'opera e redazione di piani di sicurezza e coordinamento in fase esecutiva, si accantona **2%** dell'importo stimato a base di gara di un'opera o di un lavoro, al netto dell'I.V.A., incluse invece le somme a disposizione per lavori da affidare separatamente dall'appalto principale, a condizione che le relative attività progettuali siano state svolte dagli uffici comunali (comprensivo di eventuali varianti in corso d'opera se necessaria la progettazione e che non siano originate da errori od omissioni progettuali ex lege);

Tale valore dell'aliquota percentuale relativa all'entità, importo e caratteristica dell'opera viene considerata, alla luce ed in considerazione dei risultati ottenuti dall'applicazione del Regolamento previgente nonché dei valori e tipologie consolidati nel tempo delle opere e lavori progettati nella realtà di un Ente Locale quale il Comune di Pogliano Milanese (assenza di opere/lavori di speciale complessità o rilevanza ex. art.3 c.1 l.1) D.P.R. n.207/10) , come riportato di seguito:

- I. Per progetti di importo fino a **3.000.000,00 Euro** pari a **2%**;
- II. Per progetti di importo compreso tra i **3.000.000,00** ed i **5.000.000,00** di euro pari a **1,8%**;
- III. Per progetti di importo superiore a **5.000.000,00 Euro** pari a **1,6%**;

Art. 4 **Gruppo di Lavoro**

Al fine di procedere alla progettazione, realizzazione e collaudo dell'opera/lavoro è costituito un Gruppo di Lavoro, formato da personale interno (e da dipendenti di altri Enti pubblici, vedi art. 8), secondo i seguenti criteri:

- limiti di professionalità dati dalla normativa vigente;
- specializzazione e grado di esperienza acquisiti nella disciplina specifica e nella categoria di lavori a cui il progetto si riferisce.

La consistenza del Gruppo di lavoro è determinata in relazione alla qualità ed entità dell'opera/lavoro. La composizione, sia in senso qualitativo che quantitativo, sarà determinata dal responsabile dell'Area Lavori Pubblici , con atto di affidamento di incarico di cui all'art. 5.

All'interno del Gruppo di Lavoro vengono individuate le figure necessarie secondo i compiti organizzativi, professionali ed operativi allo scopo determinati.

Fanno parte del Gruppo di Lavoro i dipendenti che ricoprono i ruoli di RUP, di progettista, di collaudatore o che fanno parte dell'ufficio della direzione lavori ed i loro collaboratori interni, dipendenti dell'Amministrazione, o di altri Enti Pubblici.

Art. 5 **Atto di incarico**

Nell'atto di incarico viene:

- a) Individuata l'opera da progettare con riferimento al documento preliminare, qualora già redatto, o alla relativa previsione di bilancio;
- b) Identificato l'importo del costo preventivato dell'opera o del lavoro;
- c) Stimato l'ammontare del Fondo, ai sensi del presente regolamento, sulla base del costo preventivato dell'opera;
- d) Individuato l'elenco dei dipendenti componenti il Gruppo di Lavoro, indicando la relativa qualifica funzionale (categoria), e le prestazioni da svolgere;

- e) Prevista l'aliquota percentuale del Fondo di progettazione spettante a ciascuno dei componenti il Gruppo di Lavoro, per l'individuazione dei compensi incentivanti; per le funzioni di supporto esterno all'Area sia l'elenco del personale che le relative aliquote saranno individuate dal Dirigente/Responsabile di Servizio dell'area che svolge le funzioni di supporto.

L'atto di incarico precisa che le aliquote del compenso saranno, dal Dirigente/Responsabile di Servizio competente, su proposta del RUP, modificate a consuntivo sulla base del rispetto dei tempi e dei costi preventivati dell'opera nel progetto esecutivo, come previsto all'art. 10.

Art. 6

Assicurazioni obbligatorie

L'Amministrazione provvede a stipulare polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione e delle verifiche dei progetti, ai sensi di legge. A tal fine si accolla il pagamento dell'intero premio assicurativo per la stipula delle polizze assicurative.

Art. 7

Rapporti con altri Enti Pubblici

È possibile istituire Gruppi di Lavoro con dipendenti di altri Enti pubblici, secondo le modalità previste dagli articoli 30, 31 e 32 del Decreto Legislativo n. 267/2000; questi partecipano alla ripartizione del Fondo per la progettazione.

Nell'atto di costituzione del Gruppo di Lavoro dovrà essere specificata la sussistenza di tutte le necessarie autorizzazioni da parte dell'Ente presso cui il dipendente presta il proprio servizio.

I dipendenti dell'Amministrazione che richiedessero all'Amministrazione stessa l'autorizzazione per fare parte di un Gruppo di Lavoro in un altro Ente Pubblico, secondo le norme sopra citate, saranno autorizzati con apposito atto, compatibilmente con le esigenze dell'ufficio di appartenenza dello stesso. Sarà nella responsabilità del dipendente comunicare all'Amministrazione l'importo dell'incentivo percepito presso altri Enti Pubblici, in particolare di segnalare il superamento del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo; la parte non liquidata andrà all'anno successivo.

Art. 8

Calcolo del Fondo per l'innovazione

Il 20% del Fondo è destinato all'acquisto (comprensivo di IVA ed altre imposte o contributi) da parte dell'Amministrazione di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.

Art. 9

Calcolo del Fondo per la progettazione (FP) e ripartizione tra le attività (FPsingolo)

L'80% del Fondo costituisce il Fondo per la progettazione (FP). Tale importo è al lordo delle ritenute fiscali e degli oneri previdenziali e assistenziali [ed IRAP](#) a carico dell'Amministrazione

Il FP è ripartito dal Dirigente/Responsabile di Servizio in distinti Fondi per la Progettazione singoli (FPsingoli) per le seguenti attività nelle rispettive misure:

Il totale delle percentuali effettive dei FPsingoli deve essere massimo pari a 100.

Nel caso una o più attività non vengano svolte (es progettazione preliminare), il relativo FP singolo sarà pari a zero.

Qualora una o più prestazioni comprese nelle attività di cui sopra, ad esempio la progettazione preliminare degli impianti, non sia pertinente la relativa percentuale di competenza del FP singolo sarà pari a zero.

Nel caso di incremento dei costi rispetto a quanto previsto nel Q.E. del progetto esecutivo, i FP singoli vengono decurtati in proporzione all'incremento del costo preventivato dell'opera.

Nel caso di scostamento dei tempi di realizzazione dei lavori rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo, fatte salve le sospensioni per accadimenti elencati all'art. 132 c. 1 lett. a), b), c) e d) Codice, le quote spettanti per il FP singolo verranno decurtate nella misura del 15% della quota spettante per ogni 15 giorni di ritardo.

Art. 10

Ripartizione del FP tra i dipendenti

La ripartizione del FP singolo è operata dal Dirigente/Responsabile di Servizio competente tra i singoli dipendenti che hanno effettivamente svolto le prestazioni con esclusione del personale dirigenziale, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte.

Nel caso si verifichi nel corso del tempo un avvicendamento di dipendenti sarà effettuata una ripartizione tra di essi in base alle attività effettivamente espletate.

1. responsabile unico del procedimento (comprese le attività di indirizzo, coordinamento, controllo, verifiche, ecc. – per il R.U.P. ed i suoi collaboratori):	15%
2. progettista progetto preliminare (da attribuire ai tecnici che lo hanno redatto e che ne assumono la responsabilità della progettazione firmando i relativi elaborati ed ai loro eventuali collaboratori tecnici):	5%
3. progettista progetto definitivo (da attribuire ai tecnici che lo hanno redatto e che ne assumono la responsabilità della progettazione firmando i relativi elaborati ed ai loro eventuali collaboratori tecnici):	20%
4. progettista progetto esecutivo (da attribuire ai tecnici che lo hanno redatto e che ne assumono la responsabilità della progettazione firmando i relativi elaborati ed ai loro eventuali collaboratori tecnici):	13%
5. direttore dei lavori (da attribuire al tecnico o ai tecnici appositamente incaricati che firmano i documenti contabili ed al personale che eventualmente svolge le funzioni di direttore operativo e di ispezione di cantiere ed ai loro eventuali collaboratori tecnici):	17%
6. coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (da attribuire ai tecnici che lo hanno redatto e che ne assumono la responsabilità firmando i relativi elaborati):	15%
7. collaudatore (da attribuire al tecnico o ai tecnici che firmano i documenti previsti dalle disposizioni normative):	5%
8. collaboratori amministrativi (da attribuire al personale amministrativo per attività di supporto, invio dati, RAPPORTI AUTORITA' VIGILANZA SUI CONTRATTI, ecc.):	10%

TOTALE 100%

Art. 11

Liquidazione del FP

Nei casi previsti dal Codice dei contratti pubblici in cui in luogo del collaudo tecnico amministrativo possa essere redatto, da parte del direttore dei lavori, un certificato di regolare esecuzione, la quota sopra individuata per il collaudatore viene assegnata al direttore dei lavori. La mancata esecuzione dell'opera o del lavoro non inficia l'erogazione dell'incentivo limitatamente alle attività eseguite.

Le liquidazioni sono disposte di norma con Determinazione del Responsabile di Area, come di seguito descritto, salvo diversa disposizione dell'atto di incarico:

- a. per le attività di progettazione (preliminare, definitiva, esecutiva), ivi compreso il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione il 100% all'atto di approvazione dello progetto esecutivo;
- b. per le attività direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione il 100% all'atto di approvazione del certificato di regolare esecuzione o del collaudo;
- c. per il R.U.P. e i suoi collaboratori 50% all'atto di approvazione del certificato di regolare esecuzione o del collaudo;
- d. per il collaudatore 100% all'atto di approvazione del collaudo.

In sede di liquidazione il dipendente dovrà dichiarare di non aver superato nel corso dell'anno il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo, tenuto conto anche degli incentivi corrisposti da altre Amministrazioni; in caso di avveramento della condizione la liquidazione sarà rinviata all'anno successivo.

Art. 12. Sottoscrizione ed utilizzo degli elaborati

Gli elaborati sono sottoscritti, con timbro e firma, dal tecnico o dai tecnici del "gruppo di progettazione" che assumono la responsabilità professionale del progetto o dell'atto di pianificazione.

Il progetto resta sempre nella piena disponibilità dell'Amministrazione, la quale può usarlo a propria discrezione, purchè per le finalità pubbliche perseguite o perseguibili al momento dell'incarico.

Art. 13

Utilizzo del Fondo per l'innovazione

Il Fondo per l'innovazione sarà ripartito in sede di PEG secondo le destinazioni fissate dalla legge.

Art. 14

Entrata in vigore

Il presente Regolamento si applica alle attività compiute dopo il 19/8/2014, data di entrata in vigore della legge 114/2014 di conversione del D.L. 90/2014.